



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
Provincia di Catania

C.F. 82001990876- P.IVA 019 78050878-C.C.P.15889959 Tesoreria Comunale - tel. (095) 661005-

REGOLAMENTO

DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE

-Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 021 del 13-01-2014

-In vigore dal _____

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Istituzione

- a). E' istituito ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il nucleo di valutazione.
2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2 – Composizione e funzionamento

Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, con funzioni di presidente, e da un membro esterno esperto in discipline giuridiche, economiche ed organizzative, con particolare riferimento al controllo di gestione ed alle tecniche di valutazione.

Per la validità delle riunioni del Nucleo di valutazione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

I componenti che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

Art. 3 – Nomina

- a) La nomina dei componenti del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'Art.4 della Legge Regionale n° 32/94.
- b) Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 4 – Durata in carica e compenso

I componenti del nucleo di valutazione rimangono in carica per la durata del mandato elettivo del Sindaco e cessano automaticamente alla scadenza di tale mandato.

Al componente esterno spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo pari a quello percepito dal Revisore di Conti. Al Presidente non spetta alcun compenso essendo ogni emolumento assorbito nelle competenze economiche ordinarie e/o aggiuntive riconosciutegli in forza delle specifiche disposizioni di legge o contrattuali.

Art. 5 – Decadenza e revoca

- a) I componenti del nucleo di valutazione decadono per cause naturali e per il verificarsi della causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, lett "B", del presente regolamento.

b) I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

c) I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, il quale provvede alla relativa sostituzione.

Art. 6 – Funzioni

Il nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco cui esprime proposte e pareri nell'ambito delle funzioni sottoelencate:

- effettua il controllo interno sulla regolarità amministrativa degli atti;
- verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell'Ente ai principi indicati nell'Art.2 del Decreto Legislativo n° 165/2001, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;
- predispone gli indicatori di riferimento per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica prevista dagli Artt.4 e 5 del C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione professionale sottoscritto in data 1/3/1999. Tali indicatori sono sottoposti all'esame della Giunta Municipale, che li acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e li comunica ai capi settori per la loro esatta osservanza ed applicazione;
- verifica periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi
- verifica l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti, sulla cui base propone poi la valutazione dei capi settori.
- Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.

Art. 7 – Valutazione dei responsabili

La valutazione dei capi settori ha lo scopo di verificare i risultati delle attività svolte in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle capacità organizzative e all'andamento qualitativo del servizio, nonché quello di fornire al Sindaco elementi sufficienti per la riconferma o revoca degli incarichi e per la graduazione della retribuzione di posizione e di risultato relative agli incarichi delle posizioni organizzative.

Art. 8 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

- I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nel tempo.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.